

Regolamento del servizio di trasporto scolastico

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 79 del 28/04/2011

Art. 1 - Oggetto

Il presente atto regolamenta il funzionamento del servizio di trasporto scolastico, organizzato dal Comune di Mirandola, per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Mirandola al fine di agevolare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche, come previsto dalla Legge Regionale n. 26 del 2001 in materia di "Diritto allo Studio".

Art. 2 - Accesso al servizio

L'accesso al servizio è garantito agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado residenti fuori dal centro storico di Mirandola e nelle frazioni. Per gli alunni delle scuole dell'infanzia il servizio è riservato solo a quelli le cui famiglie dimostrino l'impossibilità di accompagnarli e ritirarli da scuola. Viene assicurato solo nel caso si concili per orari e percorrenze con quello della scuola primaria e secondaria di 1° grado e a condizione che nel veicolo si possa prevedere un accompagnatore, così come stabilito dal Decreto Ministeriale 31/01/1997.

Qualora, dopo l'ammissione dei soggetti indicati dal comma precedente, persista una disponibilità di posti sugli scuolabus, saranno prese in considerazione:

- a. Le domande presentate fuori termine o durante il corso dell'anno scolastico, solo nel caso in cui non comportino modifiche dei percorsi, con priorità all'ordine cronologico di presentazione;
- b. le eventuali domande dei residenti in prossimità del perimetro del centro storico o ad una distanza inferiore ai 1 km dalla scuola in strade particolarmente trafficate e/o pericolose, con genitori impossibilitati per motivi di lavoro o familiari ad accompagnare gli alunni a scuola.

Per gli alunni residenti in altro comune, il servizio di trasporto è ammesso nell'ambito delle forme di cooperazione previste dal D.Lgs n.267/2000.

Il Comune si riserva di valutare caso per caso le domande di trasporto scolastico da zone attualmente non servite.

Art. 3 - Funzionamento

Il servizio è effettuato dal primo all'ultimo giorno del calendario scolastico, così come comunicato dalle dirigenze scolastiche, con cui si dovranno concordare gli orari di funzionamento del servizio correlati agli orari scolastici delle scuole. Nell'eventualità che nelle scuole interessate le lezioni di alcuni alunni o di alcune classi, anche occasionalmente durante l'anno scolastico, abbiano termine in orari diversificati da quello generale della scuola, non verrà fatto un doppio servizio di trasporto scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno.

Gli alunni che utilizzano regolarmente il trasporto scolastico di andata al mattino alla scuola, usufruiscono gratuitamente del servizio di pre-scuola, nelle scuole dove il servizio è istituito e gestito in accordo col Comune di Mirandola. Gli alunni che utilizzano solo il trasporto parziale in uscita dalla scuola non possono beneficiare gratuitamente del servizio di pre-scuola.

Art. 4 - Modalità di gestione

Il servizio di trasporto scolastico è gestito in parte con autisti comunali e mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale e in parte mediante appalto assegnato a ditta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Nelle zone del territorio servite da altri mezzi pubblici, qualora gli orari di linea siano corrispondenti a quelli scolastici e siano previste fermate in prossimità delle scuole, il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado viene assolto da questi servizi.

Nei casi di trasferimenti di plessi, l'Amministrazione Comunale si farà carico di attivare specifico servizio di trasporto nei limiti delle proprie potenzialità tecnico-logistiche e di bilancio.

Art. 5 - Punti di fermata

Il servizio di trasporto scolastico è organizzato per zone del territorio comunale e di alcuni territori limitrofi, rivalutate annualmente in base alle residenze degli alunni ammessi al servizio. Vengono individuati, nelle vie interessate di ciascuna zona, determinati punti di fermata che gli utenti devono raggiungere, negli orari stabiliti, per usufruire dello scuolabus e presso i quali saranno riportati al ritorno da scuola.

I punti di fermata sono decisi annualmente ad avvenuta definizione degli utenti ammessi al servizio, tenendo conto del numero dei richiedenti, dell'ubicazione delle loro abitazioni, dei problemi di viabilità e sicurezza stradale, legati alla fermata dello scuolabus e dei tempi di percorrenza di ciascuna tratta. Sulle strade di intenso traffico le fermate vengono stabilite sentito il parere della Polizia Municipale. I genitori, preso atto dei punti di fermata e degli orari del servizio, potranno rinunciare, presentando rinuncia scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione entro 7 giorni dall'inizio dell'anno scolastico o dalla comunicazione di attivazione del servizio di trasporto scolastico.

Art. 6 - Personale addetto al servizio

Gli autisti dipendenti dell'Amministrazione Comunale e dipendenti dalla ditta che svolge il servizio in appalto sono dotati di professionalità specifica oltre a quanto richiesto dalla normativa in vigore per la guida di mezzi di trasporto collettivo. Sono responsabili dei minori trasportati, della loro presa in consegna, della consegna alla scuola e della riconsegna esclusivamente ai genitori e/o persona adulta e non incapace da questi delegato nella domanda di iscrizione o mediante apposita autocertificazione. Gli autisti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni, compatibilmente con i compiti di guida dell'automezzo, sono tenuti ad un comportamento idoneo a stabilire rapporti di fiducia, collaborazione e cortesia con le famiglie e col personale della scuola, di cordialità, attenzione e autorevolezza nei confronti degli alunni trasportati. Devono prestare particolare cautela nei momenti di salita e discesa degli alunni alle fermate e davanti alla scuola, coordinandosi col personale scolastico che li accompagna, se previsto. Il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli, a sottoporre a controlli periodici gli scuolabus mantenendoli in continua efficienza.

Il servizio di accompagnamento è previsto solo per gli alunni della scuola dell'infanzia o in caso di effettivo bisogno. A questo servizio è impegnato apposito personale, il quale ha in particolare il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini.

Art. 7- Norme di sicurezza

I genitori, o altri familiari adulti responsabili che ne fanno le veci, degli alunni devono accompagnare e accogliere il proprio figlio nei punti di fermata e negli orari del servizio. Al tal fine al momento dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere sottoscritta da parte del genitore una dichiarazione di responsabilità. In mancanza del genitore alla fermata, l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus sino al completamento del percorso e riaccompagnato alla propria abitazione al termine dello stesso, qualora non sia ancora presente il genitore verrà riaccompagnato a scuola o al Comando dei Vigili Urbani o al Comando Carabinieri. In caso di ripetizione per due volte di tale evenienza, l'alunno sarà sospeso dal servizio.

In ottemperanza alle disposizioni normative o in caso di effettivo bisogno, così come accertato dal Servizio Pubblica Istruzione, sullo scuolabus viene previsto un accompagnatore incaricato dal Servizio Pubblica Istruzione, con funzioni di sorveglianza per garantire maggiore sicurezza durante il percorso.

Art. 8 - Norme di comportamento

Sullo scuolabus gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso che non provochi disturbo all'autista, impegnato alla guida del mezzo, o agli altri trasportati e che non metta in pericolo la propria e l'altrui incolumità.

In caso di comportamenti scorretti, segnalati dall'autista, che ostacolino in qualche modo il lavoro dell'autista o molestino gli altri passeggeri o mettano in pericolo l'incolumità dei trasportati o procurino danni al mezzo di trasporto, le famiglie degli alunni interessati saranno richiamate con comunicazione scritta dal Servizio Pubblica Istruzione. Nell'evenienza di tali episodi il Conducente del mezzo potrà intervenire immediatamente riprendendo gli alunni coinvolti e segnalandoli al genitore alla fermata. Qualora, nonostante il richiamo scritto, persistano gli atteggiamenti incivili, l'alunno sarà sospeso dal servizio per una settimana e la famiglia sarà comunque tenuta al pagamento della retta per il periodo di sospensione del servizio. La interruzione temporanea del servizio sarà comunicata per iscritto alla famiglia. Qualora nonostante l'azione punitiva della sospensione i comportamenti scorretti persistano l'alunno sarà sospeso definitivamente dal servizio.

Gli eventuali danni prodotti volontariamente allo scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni, previo accertamento del danno e contestazione di responsabilità.

Art. 9 - Iscrizioni

Per l'ammissione al servizio di trasporto scolastico occorre presentare domanda di iscrizione. Ogni anno il Dirigente del Servizio competente predisponde un manifesto per informare le famiglie dei tempi e dei modi per la presentazione delle domande.

Gli alunni che già utilizzavano il servizio nell'anno scolastico precedente riceveranno comunicazione direttamente dall'Ufficio Pubblica Istruzione per la reiscrizione.

L'Ufficio Pubblica Istruzione valuterà l'accoglimento delle domande pervenute sino all'esaurimento dei posti disponibili con le modalità di cui all'art.2 e definirà i punti di fermata.

A seguito di tale procedura, in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, l'Ufficio Pubblica Istruzione comunicherà l'accettazione o meno della domanda presentata, nella quale saranno indicati anche il percorso che effettuerà lo scuolabus, i punti di fermata e i relativi orari di andata e ritorno dalla scuola.

L'utente potrà richiedere il servizio anche per un periodo più breve rispetto all'intero anno scolastico, la domanda verrà accolta dopo l'assegnazione del servizio ai richiedenti il trasporto annuale e compatibilmente con la disponibilità di posti. La tariffa che dovrà essere corrisposta in tali casi si riferirà a mesi interi e non a frazioni di mesi.

I genitori che intendano rinunciare al servizio, devono darne preventiva comunicazione scritta al Servizio Pubblica Istruzione. La rinuncia ha valore dal mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione scritta. Pertanto qualora a ricevuta comunicazione dell'attivazione del servizio di cui all'art. 6 i genitori non provvedano a farne rinuncia per iscritto, sono tenuti al pagamento delle quote corrispondenti all'intero periodo richiesto.

Art. 10 - Tariffe

Le tariffe mensili saranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito dei servizi a domanda individuale.

Il pagamento di dette tariffe da parte degli utenti avverrà in due soluzioni:

- 1° rata relativa a settembre /dicembre entro il 30 novembre;
- 2° rata relativa a gennaio/giugno entro il 30 aprile.

Per il primo mese di utilizzo del servizio, verranno applicate le riduzioni previste per tutti i servizi scolastici a domanda individuale determinate dalla Giunta Comunale in apposito atto.

Sono previste le seguenti modalità di utilizzo:

- Trasporto ordinario andata e ritorno – tariffa intera
- Trasporto parziale solo andata o solo ritorno – tariffa parziale
- Trasporto per soli uno o due tragitti a settimana – tariffa minima

L'Amministrazione Comunale valuterà l'applicazione di una riduzione della tariffa nel caso in cui, per propri problemi organizzativi, non sia in grado di effettuare il servizio con le modalità richieste dall'utente.

All'Amministrazione Comunale è riservata la possibilità di prevedere contributi a favore di gruppi di famiglie che organizzano, in forma autonoma, il trasporto scolastico per le scuole del territorio di Mirandola, avvalendosi di una ditta titolata a svolgere tali servizi.

La tariffa compete in ogni caso, anche per assenze prolungate dell'alunno. In caso di rinuncia del servizio di trasporto nel corso dell'anno scolastico, da effettuarsi per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione, la rinuncia ha valore dal mese successivo a quello della rinuncia pertanto la tariffa è dovuta sino al termine del mese di rinuncia.

Gli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate possono chiedere l'esonero della retta al settore Servizi Sociali del Comune, di norma, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Il Servizio Sociale provvederà a valutare la situazione complessiva degli utenti anche per quanto concerne condizioni socio economiche.

Qualora l'utente non effettui il pagamento entro i termini stabiliti, l'Ufficio Pubblica Istruzione provvederà ad inviare allo stesso un sollecito (con raccomandata A/R), con un invito a provvedere al pagamento entro un termine definito, decorso inutilmente il quale si provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto ai sensi di legge.

Art. 11 - Altre aree di utenza

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle omologazioni, utilizza i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche, a competizioni sportive, a viaggi d'istruzione in ambito provinciale, ecc. per i ragazzi in età della scuola primaria e secondaria di primo grado e della scuola dell'infanzia.

Durante l'anno scolastico, tali servizi si svolgono esclusivamente in orari compatibili con gli orari di servizio del trasporto scolastico. Per consentire una migliore programmazione di tale servizio i Dirigenti scolastici delle scuole interessate ne fanno richiesta all'Ufficio Pubblica Istruzione, ad inizio anno scolastico per i mesi da settembre a dicembre, entro la fine di dicembre per i mesi da gennaio a giugno. Le richieste di viaggi d'istruzione non previsti nei calendari e nei modi indicati non saranno accolte se non sarà adeguatamente motivato l'imprevisto. Il Dirigente del settore stabilisce, per ogni anno scolastico, il tetto massimo di servizi di trasporto da adibire a viaggi d'istruzione o a partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche, compatibilmente con le risorse a disposizione. Di questa disposizione del Dirigente del settore viene data comunicazione alle scuole nel mese di settembre. Le richieste di detti servizi a cui sono interessati alunni o intere classi, anche se organizzati da soggetti esterni alla scuola (comitato genitori, associazionismo sportivo, di volontariato ecc., settori del Comune di Mirandola) dovranno pervenire unicamente dal Dirigente scolastico della scuola coinvolta.

Durante il periodo estivo il servizio di trasporto viene messo a disposizione dei centri estivi con le modalità stabilite annualmente dal Dirigente del settore.